



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 440 DEL 24/11/2023

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE DI ACCESSO AI CIVICI 5/1 E 5/2 DI VIA ALLA SCOGLIERA RICADENTI IN AREA DEMANIALE.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 08/11/2023 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità congiuntamente con una pattuglia di Polizia Locale, è intervenuto presso Via alla Scogliera 5 causa dissesto di camminamento pedonale di accesso ai civici 5/1 e 5/2 di Via alla Scogliera insistente su area demaniale libera identificata al N.C.T. alla sezione H foglio 5 particella 880;
- in sede di sopralluogo si è constatato un evidente dissesto della pavimentazione in cemento e della ringhiera a protezione del camminamento;
- in considerazione del dissesto rilevato e non potendo escludere ulteriori peggioramenti il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità ha disposto l'interdizione del camminamento insistente su area demaniale libera identificata al N.C.T. alla sezione H foglio 5 particella 880;

Vista, in particolare, la relazione tecnica dell'intervento svolto in data 08/11/2023 dal personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità, registrata al prot. n. 0538738.I del 16/11/2023, dalla quale emerge la necessità di disporre l'interdizione delle aree esterne come sopra descritte e meglio rappresentate dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Considerato che, all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0538738.I del 16/11/2023,

Documento sottoscritto digitalmente

relativa al sopralluogo del 08/11/2023, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di chiusura cautelativa è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 0532239.U del 13/11/2023;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accedere alle aree oggetto di interdizione:

- la chiusura del tratto di camminamento insistente su area demaniali libera identificata al NCT alla sezione H foglio 5 particella 880;

come disposto in data 08/11/2023.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Servizi generali – Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Levante - ed al Municipio IX Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Demanio e Patrimonio;
- alla Direzione Politiche delle Entrate – Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA DI AREE ESTERNE DI ACCESSO AI CIVICI 5/1 E 5/2 DI VIA ALLA SCOGLIERA RICADENTI IN AREA DEMANIALE

ALLEGATO GRAFICO




 Indicazione del camminamento oggetto d'interdizione

Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)



Figura 2: FOTO AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO